

ORGANI DEL SERVIZIO FEDERALE CENTRALE

Il 'progetto' che avanza per il Centro delle Istituzioni prevede, già in prima istanza, l'eliminazione del bicameralismo perfetto: il potere legislativo viene conferito alla sola Assemblea Nazionale, mentre la Corte Senatoriale sarebbe destinata ad assumere il compito di verificare che la legislazione sia comprensibile e che rispetti il Patto Istitutivo, oltre al compito di dirimere i contrasti tra le Istituzioni.

Non propongo ri-definizioni dei compiti delle altre Istituzioni del "Servizio Federale Centrale".

Composizione e ruolo della Corte Senatoriale

Nel testo proposto, è prevista l'istituzione della Corte Senatoriale come "riassunto" delle tre funzioni principali: legislativa, esecutiva, giudiziaria e come arbitro delle contrapposizioni e controversie che sorgessero tra i "gestori dei servizi" connessi alle funzioni medesime.

Anche se può sembrare che ciò non sia vero (vista la proporzione 70/30/30), la composizione suggerita per la Corte è tale da evitare la 'sopraffazione' di uno dei poteri sugli altri, pur lasciando maggiore spazio ai due poteri "ordinari", quello legislativo e quello esecutivo. Questa affermazione si basa su una considerazione statistica: tra i 70+30 senatori non nominati dal governo è molto probabile che ce ne siano almeno 1/3 (trenta-trentacinque) di tendenzialmente "vicini" al Governo, per cui esso non sarà in balia di forze ad esso esterne!

Questa 'Corte' sarebbe destinata a costituire la "Corte" suprema della Federazione, incaricata di verificare il rispetto del Patto Istitutivo nei rapporti tra i vari poteri, la rispondenza dei regolamenti emanati dal Governo alla legislazione vigente ed il controllo di costituzionalità delle leggi prima della loro promulgazione (**controllo che è mancato negli anni della attuale Repubblica, com'è dimostrato dalle leggi elettorali vigenti e dal supporto finanziario devoluto dalla Repubblica alla confraternita degli oligo-partitocrati: norme approvate in barba all'articolo 51 della Costituzione**).

Alla Corte Senatoriale è affiderei anche il compito di verificare l'univocità e la comprensibilità delle disposizioni aventi forza di legge.

Oggi si sente parlare di un 'Senato' come "Camera delle Regioni": di una simile Camera non ci sarà alcuna necessità, visto che la Assemblea dei Rappresentanti prevista nel 'Patto' sarà giocoforza rappresentativa delle diverse realtà territoriali, vista l'istituzione delle elezioni preliminari eliminatorie in tutti i collegi/circoscrizioni elettorali e visto il meccanismo previsto per l'accertamento dell'avvenuta approvazione delle delibere assunte dall'Assemblea dei Rappresentanti.

PRESIDENTE FEDERALE

Punto 67

Il Presidente Federale, che ordinariamente resta in carica due anni e che è sempre rieleggibile, rappresenta la Federazione.

Può partecipare, con diritto di parola, a qualunque assemblea elettiva e può inviare messaggi ad ognuna di esse.

Può assumere la presidenza delle sedute della Corte Senatoriale cui interviene.

Indice sia i referendum popolari nazionali che i referendum di secondo grado nei casi previsti dal Patto Istitutivo.

Promulga le leggi.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, preventivamente approvati dall'Assemblea dei Rappresentanti e, quando richiesto, dal Referendum Popolare.

Acquisito, tramite referendum comunale, il consenso del Comune di residenza dei condannati interessati, può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Federazione.

In caso di necessità, convoca la Corte Senatoriale in Assemblea plenaria d'emergenza, ne presiede la seduta e, a seguito di corrispondente delibera votata dalla Corte stessa, accerta lo stato di guerra difensiva imposta alla Federazione da Paesi ostili e, nel periodo di durata delle ostilità, presiede il Consiglio supremo di difesa, composto anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro degli Interni e dai Capi di Stato Maggiore delle diverse Armi in cui siano suddivise al momento le Forze Armate.

In caso di suo impedimento temporaneo, il Pre-

sidente Federale è sostituito dal Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti, che è a sua volta sostituito dal più giovane dei Vice-Presidenti.

Punto 68

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Punto 69

L'Assemblea dei Rappresentanti si riunisce di diritto in seduta pubblica il quinto giorno non festivo di Maggio e di Novembre ed ogni volta che ne facciano richiesta i due quinti dei suoi componenti.

Il lavoro ordinario della Assemblea dei Rappresentanti e delle sue Commissioni si svolge in seduta virtuale attraverso una doppia rete telematica dedicata.

Punto 71

Il Governo non può essere costituito da più di ottanta persone.

In esso devono essere individuati: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario di Stato, i Ministri ed i Sottosegretari.

Al Presidente del Consiglio in carica o candidato, costretto a rinunciare alla carica per cause di forza maggiore o dimissionario, subentra il Vice-Presidente del Consiglio. Al Vice-Presidente del Consiglio subentra il Segretario di Stato e il posto di Segretario di Stato viene assunto da un altro Ministro eletto con votazione interna al Governo.

Alla guida del Ministero lasciato vacante per questo o per altro motivo, subentra uno dei Sottosegretari dello stesso dicastero, scelto tramite votazione interna al Governo.

In qualunque momento, il Consiglio dei Ministri può cooptare nuovi Sottosegretari fino a che il numero dei componenti del Governo non raggiunga il numero di ottanta.

Punto 72

La responsabilità politica dell'azione del Governo è collegiale, ma, salvo che in quelle previste dal Punto precedente e dal comma successivo, nelle votazioni interne al Governo, il Presidente del Consiglio dispone sempre di un numero di voti pari ad un terzo dei partecipanti alla votazione, eventualmente arrotondato per difetto.

Qualunque membro del Governo può esserne

Il Presidente Federale interrompe la legislatura corrente e definisce "Anno elettorale" l'anno solare che inizi dopo almeno due mesi dal verificarsi, per la seconda volta e nel corso della stessa legislatura, di un voto di sfiducia al Governo in carica.

Punto 70

Le deliberazioni della Assemblea dei Rappresentanti sono statuite solo allorché siano coincidenti la maggioranza dei voti equivalenti espressi dai Rappresentanti ed almeno i due quinti dei voti dei Distretti. Il voto di ogni singolo Distretto è quello definito dalla maggioranza dei voti equivalenti espressi dai Rappresentanti eletti nel Distretto stesso.

GOVERNO

estromesso con una votazione interna che riceva più dei 2/3 dei voti dei componenti del Governo stesso.

Punto 73

Al Governo eventualmente dimissionario o sfiduciato in un Referendum di secondo grado subentra la formazione che ha partecipato al ballottaggio nell'elezione per il Governo o che si è piazzata al secondo posto nella elezione preliminare generale, nel caso in cui non sia stato necessario ricorrere al ballottaggio medesimo.

In caso di successiva sfiducia mediante Referendum di secondo grado al governo subentrato, ritorna in carica il primitivo governo e l'anno solare che inizia almeno due mesi dopo detta seconda sfiducia diviene anno elettorale.

Il Governo comunque subentrato non potrà modificare le nomine di competenza governativa effettuate da quello eletto.

Punto 74

Tutti gli atti di Governo sono depositati in copia presso l'Assemblea dei Rappresentanti che, con delibera presa a maggioranza di voti equivalenti su richiesta di almeno 30 Rappresentanti, può chiedere alla Corte Senatoriale di annullare atti del Governo ritenuti estranei e contrastanti rispetto alla legislazione vigente.

La decisione assunta della Corte Senatoriale può essere superata solo nei casi espressamente previsti dal Patto Istitutivo, col ricorso a Referendum di secondo grado.

CORTE SENATORIALE

Punto 75

La Corte Senatoriale è composta da centotrenta Senatori, di cui

- settanta eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti e trenta eletti dai Difensori Civici, tutti sempre rieleggibili;

- trenta nominati dal Governo, non immediatamente rinominabili.

Ogni Senatore, una volta insediato, non può essere revocato per tutta la legislatura.

Con votazione a maggioranza dei tre quarti del totale dei voti equivalenti e su proposta del Governo, l'Assemblea dei Rappresentanti può far decadere la Corte Senatoriale in carica, ed avviare il procedimento per la nomina della nuova Corte, che si svolgerà nel rispetto delle scadenze fissate nella Parte Terza del Presente Patto e che si dovrà concludere entro sessanta giorni dalla decadenza pronunciata dall'Assemblea dei Rappresentanti. I senatori di nomina governativa nominati nell'ambito di questa procedura, pur decadendo in occasione del successivo anno elettorale, saranno immediatamente rinominabili.

Punto 76

Oltre a svolgere gli altri compiti indicati nel presente Patto, la Corte Senatoriale:

- decide sulle controversie tra le istituzioni incaricate di svolgere le varie funzioni riconosciute nella Federazione;

- giudica in appello sulle controversie insorte tra gli Enti Locali sulla gestione delle risorse ambientali;

- redige i testi sia dei quesiti da sottoporre a referendum popolari, sia di quelli da sottoporre a Referendum di Secondo Grado;

- acquisito il parere della Corte dei Conti, giudica la congruità e al sostenibilità delle leggi finanziarie e di bilancio preventivo del Servizio Federale centrale e, in caso di giudizio negativo sulla sostenibilità delle spese previste, definisce limiti perentori al deficit complessivo di bilancio, rinviandole all'Assemblea dei Rappresentanti; in caso di nuova approvazione di bilanci preventivi che violino i limiti imposti, sentita la Corte dei Conti, la Corte Senatoriale definisce meccanismi

e ripartizione del recupero del deficit mediante imposizione fiscale diretta sui Rappresentanti e sui fornitori e fruitori di servizi e finanziamenti individuati come causa dell'ampiezza ingiustificata del deficit stesso;

- certifica lo stato di necessità di cui al Punto 191.

Su disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura o dell'Assemblea dei Rappresentanti che ne fissino compiti e poteri, la Corte Senatoriale riunita in seduta plenaria elegge al proprio interno le Commissioni Inquirenti ritenute necessarie.

Tra l'altre, la Corte Senatoriale elegge al proprio interno una o più Commissioni di 13 Senatori ciascuna, incaricate di verificare sia la rispondenza delle leggi a quanto stabilito dal presente Patto sia a quanto stabilito dai Referendum Nazionali, in ordine a quanto stabilito al Punto 227.

Almeno una delle citate Commissioni giudicherà le leggi prima della loro promulgazione. Un'altra Commissione giudicherà le leggi già vigenti, anche su richiesta dei potenziali interlocutori del Governo, definiti al Punto 221.

Punto 77

Salvo quanto prescritto dall'ultimo comma dei precedenti Punti 67 e 76, la Corte Senatoriale demanda qualunque sua decisione a Commissioni permanenti o temporanee, elette al proprio interno, la cui composizione rispecchi la proporzione stabilita dall'Istituzione di nomina od elezione dei Senatori.

Le delibere delle Commissioni senatoriali possono essere rinviare all'Assemblea plenaria per la conferma della loro approvazione quando siano approvate col voto di meno del settantacinque per cento dei componenti della Commissione e ne facciano richiesta almeno venti senatori.

La Corte Senatoriale può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

La riunione plenaria d'emergenza di cui al penultimo comma del Punto 67 è valida nel caso in cui sia presente la maggioranza dei senatori oppure, trascorse quarantotto ore dalla sua convocazione, qualunque sia il numero dei senatori presenti.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Punto 78

Oltre a definire le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti ordinari, le promozioni e le dispense dal servizio dei Magistrati di carriera, spettano al Consiglio Superiore della Magistratura o a sue Commissioni:

- l'organizzazione degli esami di idoneità all'accesso ai ruoli separati di ciascuna delle quattro Sezioni della Magistratura

- la definizione dell'organizzazione dei Distretti Giudiziari sul territorio, anche mediante la creazione di sedi succursali dei Tribunali;

- la definizione delle Giurisdizioni delle Corti di Appello;

- i provvedimenti disciplinari nei riguardi di tutti i magistrati;

- la valutazione preliminare della consistenza delle accuse rivolte contro i Membri delle Procure della Repubblica a norma dei terzi commi dei punti 95 e 108, l'avvio dei relativi procedimenti penali e la definizione, mediante estrazione a sorte, delle giurie composte da Difensori Civici operanti in ambiti esterni ai Distretti Giudiziari di appartenenza degli imputati nei procedimenti stessi.